



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2021 ANNO VI N.11.

La Pandemia ed i suoi con-testi



2021 ANNO VI NUMERO 11

di Enrico Damiani di Vergada Franzetti DOI<https://doi.org/10.13130/2531-6710/16082>



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2021 ANNO VI N.11.

LA PANDEMIA ED I SUOI CON-TESTI

di Enrico Damiani di Vergada Franzetti

THE PANDEMIC AND ITS CONTEXTS

Abstract

The analysis of the distance between social practices and law often forgets how this relationship must necessarily include the context, the physical, natural and human environment, where this relationship takes place: the conditioning posed by the physical, natural and human environment represent and they constitute as many factors capable of conditioning socio-juridical action, therefore the subjects, the law and the context in which such action takes place. These are aspects with respect to which politics, law but also the social context often pursue the problems posed by the pandemic society in continuous and rapid transformation. It is therefore necessary to analyze the legal implications of the "new social problems" connected to development, the spread of the global pandemic from Covid-19 or the consequences produced by "brutal facts", physical, natural and human, on socio-legal action, on politics, on the law and on the social context

Key words: law - politics - social practices – context – human natural physical environment

Riassunto

L'analisi della distanza tra prassi sociali e diritto spesso dimentica come tale rapporto necessariamente debba includere il contesto, l'ambiente fisico, naturale e umano, ove tale rapporto si svolge: i condizionamenti posti dall'ambiente fisico, naturale e umano, rappresentano e costituiscono altrettanti fattori in grado di condizionare l'agire socio-giuridico, dunque i soggetti, il diritto e il contesto ove tale agire si svolge. Si tratta di aspetti rispetto ai quali la politica, il diritto ma anche il contesto sociale spesso inseguono i problemi posti dalla società pandemica in continua e rapida trasformazione. Occorre dunque analizzare le implicazioni giuridiche dei "nuovi problemi sociali" connessi allo sviluppo, alla diffusione della pandemia mondiale da Covid-19 ovvero le conseguenze prodotte dai "fatti bruti", fisici, naturali e umani, sull'agire socio-giuridico, sulla politica, sul diritto e sul contesto sociale.

Parole chiave: *pandemia - diritto - politica - prassi sociali – contesto - ambiente fisico naturale umano*

Autore: Enrico Damiani di Vergada Franzetti, Dottore di ricerca in Sociologia del diritto, Università degli studi di Milano, e cultore della materia in Sociologia del diritto, Sociologia del lavoro, Sociologia della Devianza

Articolo soggetto a revisione tra pari a doppio cieco

Articolo ricevuto il 15.3.21 approvato il 6.06.21

1. Disegno e scopo dell'analisi

I più recenti sviluppi della pandemia mondiale da Covid-19, il progressivo aumento della curva di contagio e del numero di decessi, la comparsa e la diffusione della terza ondata, la mutazione del virus in diverse parti del mondo con le relative varianti, la consegna e l'inoculazione delle prime dosi di vaccino con tutti i ritardi, le difficoltà connesse alla produzione, alla consegna ed all'attuazione dei programmi di vaccinazione, all'accaparramento e alla spartizione delle dosi secondo logiche ineguaritarie; ebbene tutte queste circostanze, ma solo per citarne alcune, se descrivono una situazione pandemica mondiale ancora irrisolta perché in continua evoluzione, allora evidenziano anche la sostanziale inadeguatezza della politica, del diritto e del contesto sociale¹ ad affrontare e risolvere i problemi posti da una “società pandemica” in continua trasformazione. Si tratta di aspetti che descrivono un'incolmabile distanza tra “norme e prassi sociali”, meglio sarebbe dire tra norme, soggetti e contesti sociali, materializzando sotto gli occhi di tutti, ma non nella mente di tutti, i nodi che la coltre rassicurante di atteggiamenti ideologico-politici, della dogmatica giuridica e delle leggi manifesto, delle campagne politiche di informazione disinformata non sono riuscite a sciogliere: manifestano la continua rincorsa della politica, del diritto rispetto alle prassi sociali nell'affrontare e trattare i problemi posti dalla pandemia da Covid-19.

Si tratta di aspetti certamente comuni a tutto il mondo occidentale avanzato contemporaneo rispetto al diffondersi del fenomeno pandemico, che evidenziano l'incapacità della politica (soggetti), del diritto (norme) e del contesto sociale (soggetti, norme e contesti anche diversi da quelli giuridici), anche solo di percepire e rilevare la presenza, la frequenza e l'intensità del pericolo generato dal fenomeno pandemico, senza riuscire a trasformarlo in un rischio giuridico in grado di garantire l'adozione in tempi ragionevoli di rimedi e soluzioni tali da prevenirlo e risolverlo (Marinelli 1993; Luhmann 2003; Febbrajo [2009]2013: 162-163). Non vi è dubbio che sulla percezione del fenomeno pandemico e dei relativi rischi abbiano giocato un

¹ Nel corso del presente lavoro si segnala un uso polisemico e metaforico del termine con-testo intendendosi riferire in via esemplificativa ma non esaustiva: a) quando si utilizza il termine *contesto sociale*, all'interazione corrente tra le norme (prassi sociali, aspettative normative codificate), i soggetti (giuridici quali giuristi, legislatori, giudici, burocrate, accademico, politico, etc.) e l'ambiente sociale (a sua volta costituito da soggetti, forme di mediazione simbolica e contesti sociali eventualmente diversi da quello propriamente giuridico ma più spesso con questo coincidenti o comunque direttamente o indirettamente collegati); b) quando si utilizza il termine *contesto ambientale*, all'interazione corrente tra l'ambiente fisico (materiale), naturale (fauna (organismi viventi non senzienti tra cui anche microorganismi quali il *virus*) e flora), umano (organismo vivente senziente) e l'oggetto (prassi e aspettative cognitive fisicamente codificate). Occorre rilevare come secondo il modello di analisi multivariata i termini o i fattori dei riferiti contesti (sociale e ambientale) interagiscono tra loro, spesso coincidendo, secondo nessi di relazione multivariata correnti tra le variabili di variabili che li costituiscono e li caratterizzano (Damiani di Vergada Franzetti 2020).

ruolo determinante diverse variabili concernenti il fattore culturale, posto che non tutti i pericoli nemmeno quelli più gravi, come si è osservato nel caso della pandemia, sono stati socializzati come rischi reali dalla politica, dal diritto e dal contesto sociale (Luhmann 2003; Febbrajo [2009]2013: 163): una circostanza certamente aggravata dalla contraddittorietà delle analisi del fenomeno pandemico sostenute in tutte le sedi e livelli di discussione, comprese quelle scientifiche (Beck 2000; Febbrajo [2009]2013: 163). Il contesto sociale, la politica e il diritto non sono stati in grado di assolvere in modo adeguato i rispettivi compiti, nonostante, occorre sottolineare, il diritto, quale struttura residuale rispetto alla politica e al contesto sociale, non avesse in effetti il compito esclusivo di affrontare in modo legittimo, generalizzabile e non conflittuale, i rischi che altre strutture sociali avrebbero dovuto gestire in via primaria. Se il diritto si è ridotto ad una funzione, pur realistica, di mantenimento di un margine accettabile di incertezza giuridica (Febbrajo [2009]2013: 163, 165), allora la politica si è limitata a rincorrere gli effetti del fenomeno pandemico senza affrontarne le cause, mentre il contesto sociale si è affidato a forme di autoregolazione spontanea in balia delle continue emergenze ed urgenze (Blankenburg, Klaus, Rottleuthner 1980; Abel 1982; Febbrajo [2009]2013: 165). In questi termini se è vero che “la distanza tra prassi sociali e norme”, meglio sarebbe dire tra le norme, soggetti e contesti sociali, deve intendersi non su di un piano etico o formale come fenomeno patologico, semmai come fatto fisiologico, dunque normale e riferibile all'usuale rapporto corrente tra norma, intesa come norma sociale e non solo giuridica, e azione; allora, vero è, che tale distanza, aspetto troppo spesso consapevolmente o inconsapevolmente dimenticato, dipende o è comunque riconducibile all'operare di “fatti bruti”, fisici, naturali e umani (Searle 2006), riferibili al contesto ambientale, e non solo sociale, ove si svolge l'interazione tra soggetti e norme. “Fatti bruti”, fisici, naturali e umani, rispetto ai quali non solo la politica e il diritto, ma anche il contesto sociale umano, sembrano parlare un linguaggio completamente diverso se non addirittura sconosciuto: un codice, un linguaggio, un modello d'azione, normativo e cognitivo, un paradigma conoscitivo quello assunto dalla politica, dal diritto e dal contesto sociale, che, come dimostrano le evenienze e le conseguenze occorse in diversi ambiti (sanitario, sociale, economico, politico, culturale etc..) (Pappalardo, 1994), si sono rivelati del tutto inadeguati per gestire i problemi posti dalla pandemia mondiale da Covid-19.

Un aspetto quello della distanza tra norme e prassi sociali, tra diritto, politica e contesto sociale, che se non appare nuovo per essere stato oggetto di studio di numerose teorie filosofico-giuridiche tra loro molto

distanti nel tempo e diverse da un punto di vista teorico, come quella Kelseniana, quella realista, di matrice scandinava e americana, allora risulta ancora oggi attuale e ben sintetizzato dalla nota formula di Roscoe Pound “law in the books vs. law in action” (Pound 1910: 12ss): capace di offrire non solo una valida chiave di lettura degli avvenimenti e delle implicazioni socio-giuridiche che si realizzano nel corso della pandemia mondiale, nei termini di una continua rincorsa del fenomeno giuridico, della politica nei confronti delle prassi sociali, ma di costituire anche, e a ben vedere, la ragione fondante della filosofia e della sociologia del diritto che dovrebbero mirare, sulla scorta delle rispettive competenze, alla realizzazione di ricerche empiriche capaci di comprendere e spiegare le correlazioni tra variabili che caratterizzano l'interazione tra i fattori considerati (diritto, politica e contesto sociale-ambientale).

La crisi del paradigma socio-giuridico-politico costituisce la più evidente espressione dell'inadeguatezza in cui sono incorsi i principali elementi costitutivi del “moderno ordinamento giuridico” concernenti la struttura e la funzione normativa, i ruoli sociali connessi all'azione giuridica, tra cui per importanza spicca quello politico ma non solo (legislatore, giudice, burocrate, accademico, etc., compresi), nonché i criteri decisionali adottati per la risoluzione dei problemi posti dalla realtà pandemica. In questo senso la “verifica empirica” dell'ipotesi di inadeguatezza in cui è incorso il diritto e la politica se trova nello svolgimento di analisi qualitative e quantitative vertenti sull'impatto della pandemia mondiale da Covid-19 sopra il diritto (l'ordinamento giuridico), gli uomini (la politica) e il contesto (sociale e ambientale) ove si svolge l'interazione reciproca, utili strumenti conoscitivi, allora deve anche implicare un rovesciamento di prospettiva da cui osservare la realtà pandemica, l'interazione corrente tra i fattori considerati. Significa in sostanza assumere un punto di vista che consente di evidenziare come in un'epoca antropocentrica quale quella attuale l'attore sociale, o qualsivoglia ruolo sociale connesso all'azione giuridica (il politico, il giurista, il legislatore, il burocrate, il giudice, etc.), tendano a sottostimare o comunque a relegare in secondo piano aspetti che invece sottolineano l'interdipendenza corrente tra l'uomo e il mondo (contesto sociale e ambientale) in cui vive: variabili di variabili, dipendenti e indipendenti, in grado di influenzarsi reciprocamente, al punto da potersi persino annientare. Emerge in questo senso ed in tutta la sua chiarezza la rilevanza dei “fatti bruti”, dei condizionamenti ambientali, fisici, naturali e umani, delle conseguenze che il contesto ambientale è in grado di produrre e in effetti produce sui soggetti, sul diritto, sul contesto sociale (Pappalardo 1994) e persino su sé stesso. Assumere quale prospettiva fisiologica da cui osservare il rapporto corrente tra norme, azioni e

contesto sociale-ambientale proprio quella “patologica” secondo cui il diritto e la politica sempre inseguono i fenomeni sociali invece di precederli, a ben guardare significa assumere una concezione “allargata” non solo dell'efficacia giuridica riferibile all'interazione tra soggetti e norme, ma anche della stessa efficacia giuridica allargata che se si riferisce all'interazione corrente tra i soggetti, il diritto e il contesto ambientale-sociale in cui si svolge l'interazione, allora può essere definita come “efficacia giuridica allargata ambientale”, dunque riferibile anche agli effetti prodotti da tale interazione (Damiani di Vergada Franzetti 2020).

Una nozione quella di “efficacia giuridica allargata” che se riferita ai soggetti e alle norme, la rappresenta non come insieme di effetti conformi alle intenzioni di chi quelle norme ha posto in essere, semmai come effetti conformi alle intenzioni di chi agisce in relazione alle norme giuridiche nel presente (Damiani di Vergada Franzetti 2020); e che se poi viene riferita ai soggetti, alle norme e al contesto sociale-ambientale in cui tale interazione si svolge, allora la rappresenta anche come “efficacia giuridica allargata ambientale” ovvero come insieme di effetti conformi alle intenzioni di chi agisce nel presente in relazione, non tanto e non solo alle norme giuridiche, quanto e piuttosto alle concrete norme sociali (prassi sociali, aspettative normative codificate) e ambientali (fisiche, naturali e umane, prassi e aspettative cognitive fisicamente codificate), riferibili al contesto ambientale-sociale in cui opera e in cui si svolge l'interazione tra i fattori considerati: consapevolmente o inconsapevolmente per creare, modificare ed estinguere effetti concreti prodotti dall'interazione socio-ambientale alla luce delle variabili entrate concretamente in gioco (Ibidem).

Si tratta di un aspetto per certi versi paradossale perché durante il periodo pandemico per descrivere le concrete interazioni correnti tra i fattori considerati (diritto, contesto sociale e soggetto) occorre riferirsi non tanto alle norme giuridiche (prassi sociali, aspettative normative codificate), quanto e semmai a quelle sociali concrete (fisiche, naturali e umane, prassi e aspettative cognitive fisicamente codificate), riferibili al contesto ambientale oltre che sociale in cui l'interazione tra i fattori considerati si svolge.

2. Contesto sociale-ambientale e pandemia

Un quadro analitico generale quello appena descritto che se richiama l'attenzione sul contesto ambientale, allora ne evidenzia l'elevato grado di complessità per l'intrecciarsi dei “fatti bruti”, del fenomeno pandemico e dei relativi effetti, con altri fenomeni sociali globali in grado di esprimere

l'incidenza di ulteriori variabili, dipendenti e indipendenti, di produrre molteplici effetti anche contraddittori sui fattori considerati (diritto, politica e contesto). In questo senso occorre infatti menzionare la tecnologia e l'innovazione tecnologica che se appaiono incapaci di procedere in modo lineare e progressivo, allora risultano in grado di determinare se non la salvezza del genere umano per l'invenzione di un vaccino anti-pandemico, quantomeno la sua distruzione per l'incontrollata diffusione di un virus che si cercava di manipolare; la scomparsa pressoché totale della terra incognita con la drastica riduzione degli spazi disponibili che se comporta la diffusione planetaria del virus a causa di contatti interpersonali sempre più stretti e frequenti, allora produce continui e sempre maggiori contrasti tra gli individui; lo sviluppo di una rete globale di comunicazioni che se non può essere ostacolata o controllata, allora annulla lo spazio e il tempo, producendo continue contraddizioni e aporie, libera com'è al contempo di informare e disinformare la popolazione mondiale sulla pandemia; l'andamento ellittico delle relazioni sociali improntate all'integrazione e al conflitto che se in periodo pandemico vedono emergere e prevalere interessi individuali e di gruppo a dispetto di quelli generali della collettività mondiale, allora vengono coinvolte in una accelerazione delle dinamiche sociali, conflittuali e integrative, per la tutela di interessi egoistici; le asimmetrie sociali che se in periodo pandemico risultano acuitizzate dai fenomeni migratori mai cessati e persino aggravati dalla diffusione del virus, allora si sono riverberate nei rapporti tra intere collettività facendo aumentare in modo esponenziale fenomeni di integrazione e conflitto socio-culturale o di identità; l'omogeneizzazione e la frammentazione culturale, rivendicate al contempo in base ad asserite differenze, o in base ad affermate uguaglianze, che se non producono continui incontri-scontri, allora generano costante incertezza dando luogo a comportamenti uguali in relazione a circostanze pandemiche diverse o comportamenti differenti in relazione a circostanze pandemiche identiche; l'erosione dei confini statuali a fronte della diffusione di forme di pluralismo e di monismo giuridico, esogeno ed endogeno, che se fanno emergere a tutti i livelli, locale, nazionale, sovranazionale e transnazionale, centri di potere forti (compresi quelli scientifici) in grado di gestire con sempre maggiori risorse l'emergenza pandemica, allora acutizzano i pericoli connessi ad una azione svincolata da qualsiasi forma di controllo interno o esterno a tutti i livelli; l'intreccio continuo tra le numerose e diverse fonti normative, regionali, nazionali, sovranazionali e transnazionali, che se si caratterizzano per una contingenza e indeterminatezza dei messaggi e dei significati proposti, allora producono una continua incertezza comportamentale foriera di

ulteriori contraddizioni; la conquista dello spazio che se indurrà l'uomo ad esplorare nuovi mondi, allora lo farà inevitabilmente scomparire da quello in cui viviamo; la scoperta dell'antimateria e dell'energia oscura che se consentiranno di avventurarci in infiniti multi-versi, allora obbligheranno l'essere umano a cambiare forma e sostanza; aspetti tutti che se comporteranno la scomparsa di vecchie forme di normazione, allora ne introdurranno di nuove con effetti e implicazioni sino ad oggi impensabili. Si tratta di questioni che se appaiono capaci di incidere sull'interazione dei fattori considerati (soggetto, diritto e contesto), allora riguardano un fenomeno che sembra ricomprenderli tutti, quello della globalizzazione. Un fenomeno che comporta un superamento dei confini assegnati all'agire umano interno ed esterno allo Stato, con affermazione della propria autonomia e autosufficienza rispetto l'ambito politico (locale, nazionale, sovranazionale e transnazionale), e che, come accaduto durante il periodo pandemico, pone delicate questioni sotto il profilo della regolamentazione giuridica delle attività svolte dai centri di potere coinvolti, anche scientifici, i quali sembrano sottrarsi a qualsiasi forma di controllo da parte del diritto e della politica (Gessner, Cembudak 1998; Ferrarese 2000; Heydebrand 2001: 25-127; Marconi 2002: 17-35; Fischer Lescano, Teubner 2004: 999-1046; Galgano 2005; Febbrajo [2009] 2013: 165-166).

3. Diritto e pandemia

Si tratta di fenomeni che hanno reso, che rendono il diritto, la politica sfuggenti, contingenti e incerti: fenomeni che hanno aumentato e aumentano a dismisura la distanza che separa la politica e il diritto dalle prassi sociali, dal contesto sociale-ambientale al punto da riuscire il fenomeno pandemico mondiale a prevalere, addirittura ad imporsi come “fatto bruto” su ciascuno di essi.

In questo senso l'evoluzione o l'involuzione del diritto durante il periodo pandemico, ha evidenziato come l'immagine di un ordinamento giuridico rigido nella struttura normativa, certo e razionale, mutevole secondo procedure prefissate e garantite, costituisca una concezione superata se posta in relazione ai “fatti bruti” (Searle 2006), naturali, fisici e umani, riferibili alla pandemia mondiale. Fatti bruti che se non operano in base ad aspettative normative, semplici o complesse, proprio perché sono fatti, “fatti bruti”, privi di qualsivoglia riflessività e autocoscienza, sia pure dotati di propri codici comunicativi costituiti da legami fisici, tra elementi o variabili di variabili, allora non si realizzano o si svolgono neppure o unicamente in base ad aspettative cognitive, poiché in quanto “fatti bruti”, meri accadimenti fisici, naturali e umani, se possono eliminare, modificare o far vivere gli esseri umani (la politica), il diritto (le norme) ed il contesto sociale e

ambientale con cui interagiscono, allora possono essere a loro volta da questi creati, modificati e fatti cessare. Appare evidente persino scontato il parallelismo con il presupposto fattuale di qualsiasi ordinamento giuridico, della stessa “Grundnorm” di memoria Kelseniana (Kelsen [1934]1975), consistente nella violenza dei fatti bruti: è il paradosso della sopraffazione qual condizione necessaria per la realizzazione di qualsiasi nuovo ordine giuridico o persino di una forma di vita. In questo quadro la pretesa formale di ogni ordinamento giuridico consistente nel mantenere un livello adeguato di omogeneità, di dare risposte giuridiche generalizzabili, mescolandosi con i diversi sistemi sociali (limiti di legalità per il sistema giuridico, limiti di eticità per il sistema morale, limiti di affidabilità per quello informativo, limiti di risorse per quello economico, etc.), si riduce ad una pretesa ben più modesta, sebbene sempre complessa, consistente nel mantenere un livello accettabile di disomogeneità ed entropia all'interno dell'ordinamento giuridico (Ferrari, 1997: 225-235; Febbrajo [2009]2013: 167): un risultato certamente non ragguardevole ma che ha il pregio se non di soddisfare la pretesa di risolvere definitivamente i problemi posti da una società in rapido e continuo mutamento, di rispondere alle continue domande di giustizia qualitativamente e quantitativamente mutate, quantomeno di non aggravare ulteriormente i problemi creati dalla situazione pandemica mondiale.

I problemi descritti, aggravati dallo sviluppo e dalla diffusione della pandemia, evidenziano le innumerevoli carenze in cui è incorso il diritto, mancanze che richiedono non solo nuovi e più adeguati criteri di decisione, non coincidenti con i limiti della sovranità statale, per gestire gli attuali livelli di rischio, ma che comportano anche la necessità di confrontarsi con un processo di frammentazione culturale rispetto al quale il diritto e la politica non sembrano in grado di dare risposte adeguate, confrontandosi con livelli di normazione locale, nazionale, sovranazionale e transnazionale tra loro spesso in contrasto. In questo quadro complessivo, contrariamente a quanto accaduto in passato e che si ipotizzava potesse avvenire anche in questo contesto, non si è invece manifestata la tendenza ad una riduzione del diritto statale (Irti 2004) rispetto ad altre forme di normazione: il diritto positivo è incorso invece in una incontrollabile espansione per la necessità di coordinarsi con, e coordinare i, livelli di normatività locale, nazionale, sovranazionale e transnazionale.

Di fronte ad un diritto che appare sempre più “flessibile” e a una società che sembra diventare sempre più “orizzontale”, non più leggibile dall'alto verso il basso perché priva delle strutture gerarchiche del diritto tradizionale (Carbonnier 1974; 1994; Friedman 1999), il tema del ruolo effettivo che il diritto può e deve

assumere nell'odierna società pandemica transnazionale, sembra prendere il posto di quello oramai desueto, inconcludente e auto-commiserante della sua perenne “crisi” (Jenkins, I., 1980; Febbrajo [2009]2013: 168).

4. Politica e pandemia.

Si tratta di aspetti che come detto richiamano l'attenzione dell'analisi socio-giuridica sugli scambi politici statali, sugli strumenti utilizzati dalla politica per far fronte ai gravi problemi prodotti dal fenomeno pandemico, anche per valutarne i riflessi, gli effetti prodotti sul diritto, sul contesto sociale-ambientale e sui soggetti coinvolti. In questa prospettiva occorre rilevare come la dimensione mondiale, transnazionale, sovranazionale, nazionale e locale degli scambi economici, e di quelli culturali, è oramai da tempo incorsa in evidenti contraddizioni, che appaiono aggravate e sempre più aggravarsi a causa della pandemia mondiale: si è avuta sempre più la diffusa percezione, in alcuni momenti persino la certezza, che in ambito politico locale, nazionale, sovranazionale e transnazionale, venissero assunte decisioni e comportamenti sempre meno efficaci ed efficienti rispetto ai problemi posti dal fenomeno pandemico. In questo senso il caso americano e quello inglese costituiscono forse gli esempi emblematici di questa dinamica comportamentale, allorché i rispettivi vertici politici hanno scientemente assunto, seppur dissuasi, decisioni e comportamenti che hanno oggettivamente aggravato il diffondersi del virus; ma anche il caso dell'Unione Europea può annoverarsi tra questi esempi, dimostratasi incapace di assumere decisioni e comportamenti univoci e vincolanti per tutti gli stati membri, con inevitabili conseguenze per la incontrollata propagazione del virus; senza poi tralasciare il caso dell'Organizzazione Mondiale della Sanità i cui comportamenti e decisioni sono stati più dettati da interessi politici particolaristici che non da reali e ragionate motivazioni scientifiche; infine che dire del caso della Regione Lombardia i cui esiti sono sotto gli occhi e nella mente di tutti. Si tratta di esempi dove la mancata adozione di criteri decisionali adeguati ha indotto la politica a far proprio il cosiddetto principio precauzionale della non-decisione, ciò avvenendo per evidenti ragioni e interessi politici, consistenti primariamente nella volontà di acquisire, mantenere il consenso e la legittimazione politica (Ladeur 1984; Febbrajo [2009]2013: 164): facendo propria la cosiddetta “cultura giuridica dei dettagli” che se stabilisce apparenti criteri decisionali oggettivi a dispetto delle differenze culturali degli interpreti, allora, per gli effetti che produce, trasferisce il rischio e i costi delle relative decisioni, o delle non decisioni, giuridiche e politiche, sui destinatari delle norme ovvero sui soggetti che, costituendo la popolazione mondiale, se risultano meglio in grado, per la parcellizzazione pro quota dei relativi costi, di

sostenerne le conseguenze umane ed economiche, allora risultano essere meno in grado di ribellarsi (Friedman [1975]1978; Febbrajo [2009]2013: 164). Si tratta di casi emblematici che dimostrano, da una parte, come la necessità di affrontare e risolvere problemi di portata mondiale si sia spesso trasformata, in periodi di emergenza ed urgenza come questo, in un'occasione irripetibile per la classe politica e di governo di destinare e impiegare risorse scarse, anche denaro, per la conservazione e riproduzione delle élite di potere; dall'altra, come l'exasperato presenzialismo e le forme di sovraesposizione massmediatica in cui sono incorsi numerosi politici, di maggioranza e opposizione, fossero unicamente dettati dalla necessità di acquisire consenso e legittimazione politica non diversamente acquisibile per la particolarità del momento. Sotto quest'ultimo aspetto occorre rilevare come il decisore politico sia incorso in un evidente paradosso poiché se la necessità di acquisire consenso e legittimazione politica è stata soddisfatta attraverso una continua e perdurante sovraesposizione mediatica dettata anche dalla necessità di giustificare l'adozione di misure impopolari perché limitative della libertà personale dei cittadini, allora tale sovraesposizione si è poi rivelata controproducente allorché la popolazione si è avveduta del fatto che il decisore aveva assunto decisioni se non del tutto errate, inutili o controproducenti, quantomeno corrette ma con ingiustificato e irreparabile ritardo. Emerge in questo quadro complessivo un utilizzo strumentale, mediatico del diritto da parte della politica, ridotto a forma simbolica legittimante dell'interesse del singolo o del gruppo politico di riferimento, ma non della collettività o della generalità della popolazione mondiale: ciò avvenendo soprattutto per l'incapacità degli attori politici, a tutti i livelli, di saper affrontare e risolvere con il ricorso ai consueti meccanismi e strumenti della produzione giuridica i problemi, le domande di giustizia, qualitativamente e quantitativamente mutati, posti da una realtà in continua trasformazione. Un'incapacità che se in taluni e isolati casi ha visto anche il nascere e lo svilupparsi di orientamenti internazionalistici di ampio respiro, sia pure limitati a gruppi minoritari, per la tutela degli interessi della collettività mondiale, più spesso si è invece manifestata in termini di cieca difesa di interessi individuali o di gruppo elitario. Un atteggiamento difensivo che ha coinvolto, nell'ambito di sfere geografiche ristrette ed omogenee, gruppi tra loro anche molto diversi, coincidenti persino con maggioranze trasversali: atteggiamenti che se più spesso hanno affondato le loro radici in nazionalismi, regionalismi e localismi, espressione di gruppi di interesse specifici, in taluni e isolati casi, non per questo meno pericolosi e forieri di gravissime conseguenze, hanno coinciso, come nel caso dei “negazionisti”, con vere e proprie forme di ignoranza disinformata. In questo senso si è anche parlato di

regionalismo culturale che, pur non imposto dall'alto e trovando le proprie basi in radicati motivi culturali di differenziazione interna, avrebbe potuto collegarsi e coordinarsi con il livello di normazione nazionale (Häberle 2003: 91; Febbrajo [2009]2013: 167). Una circostanza smentita non solo dalla continua crescita e moltiplicazione di diritti locali, rivendicati in base all'uguaglianza, e universali rivendicati in base alle differenze, diritto alla salute e alla vita compresi, espressione del cosiddetto paradosso dei diritti fondamentali o umani (Ferrari 1997: 315-316), ma anche dall'incorrere di tali diritti in insanabili conflitti tra loro per le gravi emergenze causate dalla pandemia (Bilotta 1999; 2008a; 2008b; 2013; 2014; 2017). Con l'ulteriore incertezza che nella situazione pandemica attuale la possibile limitazione della sovranità locale, statale, sovranazionale e transnazionale da parte di élites di potere (economiche, politiche. etc., persino scientifiche), potesse addirittura trasformarsi nella limitazione, nella violazione dei diritti fondamentali o umani alla vita e alla salute (Quiroz Vitale 2018a; 2018b; (a cura di), 2019). In questo quadro la complessità relazionale riguardante i rapporti tra decisori politici, giuridici e attori sociali si caratterizza inoltre sia per un processo di frammentazione culturale che sfugge alla dicotomia appartenenza-estraneità costruita per il pluralismo intra-statale, sia per una frantumazione delle posizioni sociali in una moltitudine di istanze eterogenee contraddistinte da sensibilità, memorie e finalità tra loro anche molto diverse: si tratta di aspetti da cui non può prescindere per ricostruire il quadro complessivo prodotto dalla pandemia mondiale (Febbrajo [2009]2013: 167). Emerge in questo contesto, come detto, l'incapacità della politica di produrre e diffondere simboli aggreganti, progetti condivisi di interesse generale, non compensata dalla capacità di mediazione di organismi intermedi come i partiti, le associazioni, le organizzazioni culturali, etc., semmai aggravata dall'ulteriore frammentazione di interessi particolari e delle richieste di partecipazione diretta non strutturate (Ivi): aspetti tutti che durante il periodo pandemico soprattutto di seconda e terza ondata si sono tradotti non solo in un aumento ed una moltiplicazione di istanze e rivendicazioni per la tutela del diritto alla salute e alla vita, se non ad una morte dignitosa, ma addirittura in gravi disordini pubblici, in forme continue di protesta e di disubbidienza civile, anche giovanile. In questo quadro si è poi inserita la diffusione di nuovi mezzi di comunicazione, internet compreso, con le sue recentissime applicazioni, in minima parte istituzionalizzabili (Fici 2002), che ha amplificato, moltiplicato la frantumazione delle opinioni sulla pandemia, senza produrre temi generali di discussione, reali occasioni di confronto dialogante e spesso opinioni sensate, come avvenuto nel caso dei "negazionisti" (Febbrajo [2009]2013: 167). Oggi più che mai,

con l'aggravarsi delle situazione pandemica mondiale, la distanza tra norme, soggetti e contesto appare quasi davvero incolmabile, evidenziando una rincorsa senza fine del diritto, della politica nei confronti del contesto sociale e ambientale (fisico, naturale e umano), che impone un radicale cambiamento nell'approccio da adottare per la risoluzione dei problemi.

4. Conclusioni.

Si tratta di aspetti concernenti il rapporto tra norme e prassi sociali che richiede una precisazione, allorché solo si rifletta sul fatto che l'aggettivo “sociale” che caratterizza il rapporto corrente tra le norme e prassi, in realtà comprenda il diritto, i soggetti e il contesto non solo sociale, ma anche e soprattutto ambientale (fisico, naturale e umano), con cui le norme e i soggetti interagiscono: svelando quella *factio iuris* (Maine [1861] 1961) che se tende ad escludere il contesto ambientale, fisico, naturale e umano, ove si realizzano le interazioni tra diritto e politica, allora deve necessariamente presupporlo, trattandosi di un aspetto, meglio di un fattore, una variabile di variabili, da cui non può prescindersi, ciò risultando ancor più evidente avuto riguardo ai problemi posti dalla pandemia mondiale. Spesso ci si è domandati se la sociologia del diritto possa o debba essere considerata come lo studio scientifico del diritto in azione, poiché tale impostazione ha il merito di richiamare l'attenzione sull'azione sociale (Weber [1922] 1974). Sotto questo profilo appare illuminante e non può farsi a meno di notare come nella situazione pandemica attuale non sia tanto il diritto ad operare, ad agire, semmai la pandemia ad agire sul diritto, sui soggetti e sul contesto sociale-ambientale: nella situazione attuale i condizionamenti ambientali, fisici, naturali e umani, percepiti o percepibili come inderogabili, condizionano il diritto, la politica, considerate quali variabili dipendenti in funzione delle variabili indipendenti e dipendenti che operano all'interno non solo del contesto sociale, ma anche e soprattutto del contesto ambientale, ovvero all'interno dell'ambiente fisico, naturale e umano, questi ultimi in grado persino di condizionarsi reciprocamente. Al riguardo è sempre opportuno ricordare come ogni azione o decisione, ispirata, espressa, giustificata, motivata, spiegata in nome del diritto, provenga sempre da individui e si svolga sempre nell'ambito di uno specifico contesto o più contesti tra loro interagenti anche coincidenti. In questa prospettiva non può farsi a meno di notare come ogni decisione o azione può essere ispirata, espressa, giustificata, motivata, spiegata, in definitiva prodotta, modificata e persino fatta cessare dai condizionamenti ambientali, fisici, naturali e umani, oltre che sociali: condizionamenti che se per avventura vengono rimossi o non vengono percepiti come inderogabili, possono esserlo e spesso lo sono nei fatti,

ponendo l'attore sociale, l'*homo pandemicus*, di fronte non tanto a scelte alternative, fondate su aspettative normative e cognitive, quanto e semmai a “scelte necessitate”, condizionate e obbligate dagli eventi ambientali, fisici, naturali e umani, dunque non scelte, che muovendosi lungo una linea ideale che va dal migliore al peggiore dei casi ipotizzabili possono consistere: nella modificazione-distruzione del contesto ambientale (fisico, naturale (virus) e umano), nell'adattamento dell'essere umano o nella sua definitiva scomparsa. L'uomo pandemico contemporaneo ha assunto una veste davvero inusuale per il suo tempo perché se è abituato ad agire teleologicamente secondo un modello di razionalità strumentale basata su di una “scelta libera e possibile”, allora non viene soltanto privato di mezzi e dei fini dell'agire, che a ben vedere sono, per ciò che ci interessa, le norme sociali e le regole giuridiche, le condizioni ambientali, fisiche, naturali e umane, divenute persino inutili e controproducenti, ma viene anche obbligato dal contesto ambientale, fisico, naturale e umano, a compiere scelte necessitate e obbligate, finanche impossibili perché fino a poco tempo prima ritenute impensabili o inimmaginabili, come ad esempio quella di dover scegliere egli stesso non tanto se vivere o morire, quanto semmai decidere tra chi deve vivere e chi invece morire. Le considerazioni appena svolte descrivono dunque altrettanti limiti posti all'azione umana e suggeriscono cautela nell'interpretarla scientificamente in base all'apparente teleologia e razionalità strumentale: se certamente non eliminano la possibilità che l'agire umano volontario si caratterizzi per una struttura teleologica elementare, allora evidenziano anche la concreta possibilità che l'agire umano qualunque esso sia, intelligente, stupido, logico e illogico, normativo e cognitivo, possa essere persino determinato dalle condizioni ambientali, fisiche, naturali e umane, come in fondo e a ben vedere è accaduto per millenni in passato, allorché le aspettative normative e cognitive inconsapevoli dell'agire di ogni essere vivente, anche senziente, erano determinate dal, e racchiuse nel, messaggio codificato del Dna di ogni singolo essere vivente, anche senziente (Pocar 2005). Se ce ne fossimo dimenticati la pandemia e la prospettiva socio-giuridica ci ricordano che il diritto non è, e in effetti non dovrebbe mai unicamente apparire, come il soggetto dell'azione, perché esso è al contempo uno strumento d'azione o una motivazione all'azione, o addirittura è il prodotto dell'azione in riferimento non solo agli accadimenti ambientali, fisici, naturali e umani, ma anche ai soggetti individuali o collettivi, ed alle norme stesse, come del resto avviene nel caso della pandemia da Covid-19. In questa prospettiva se l'oggetto di interesse del sociologo e del filosofo del diritto è costituito dalle azioni e dalle idee, ovvero dalle cause che le producono, dagli effetti che ne conseguono, dai mezzi

attraverso cui si realizzano, allora essi insieme alle azioni devono studiare non solo gli attori sociali che operano nella società e il diritto, il contesto sociale, ma anche e soprattutto il contesto ambientale, fisico, naturale e umano, in cui gli attori e le norme operano, dunque le relazioni correnti tra loro, ciascuno di essi inteso al contempo come causa, mezzo ed effetto, come variabile di variabili interagenti: detto altrimenti devono studiare le relazioni di multivarianza correnti tra le variabili di variabili riferite ai fattori considerati operanti sia nel contesto sociale che ambientale. In questo senso l'asserita distanza tra diritto e prassi sociali e cognitive, nel cui ambito, come detto, sono necessariamente ricompresi il soggetto e il contesto ambientale, fisico, naturale e umano, se dipende dalla apparente fissità delle prime a dispetto della mutevolezza delle seconde, allora, e a ben guardare, evidenzia invece, nell'ambito di relazioni di multivarianza tra variabili di variabili che operano all'interno dei fattori considerati (norme, soggetti e contesto (sociale e ambientale)), nelle relazioni reciproche di questi termini, un elevato grado di mutevolezza e contingenza, non disgiunto da uniformità in potenza che si manifestano nelle relazioni di multivarianza tra variabili di variabili riferibili ai fattori considerati (Damiani di Vergada Franzetti 2020): siamo talmente abituati a ritenere di essere i padroni assoluti del mondo che spesso il mondo, il campo delle relazioni di multivarianza tra variabili di variabili riferibili al contesto (sociale e ambientale) in cui i soggetti e le norme operano, ci ricordano che l'uomo inevitabilmente dipende dal mondo in cui vive.

5. Bibliografia.

Abel, R. L., 1982. *The Politics of Informal Justice*, 2 voll.. New York: Academic Press.;

Beck, U., 2000. *La società del rischio. Verso una seconda modernità*. Roma: Carocci;

Bilotta, Bruno M. (a cura di), 1999. *La giustizia alternativa*. Torino: Giappichelli;

— (a cura di) 2008a. *Forme di giustizia tra mutamento e conflitto sociale*. Milano: Giuffrè;

— (a cura di) 2008b. *Conflitti e istanze di giustizia nelle società contemporanee*. Milano: Giuffrè;

— 2013. *Ripensare al diritto come struttura del conflitto. Premessa*. In Vincenzo Tomeo, *Il diritto come struttura del conflitto. Una analisi sociologica*. Soveria Mannelli: Rubettino;

— (a cura di), 2014. *Conflitti e istanze di giustizia nelle società contemporanee*, Milano: Giuffrè;

— 2017. *Per una sociologia dei conflitti. Una proposta*. In Bruno M. Bilotta (a cura di) *Elementi di sociologia dei conflitti*. Padova: CEDAM.

Blankenburg, E., Klaus, E., Rottleuthner, H., 1980. *Alternative Rechtsformen und Alternativen zum Rechts*, in "Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie";

- Carbonnier, J., 1974. *Flexible droit. Textes pour une sociologie du droit sans rigueur*. Paris: Libraire générale de droit et de jurisprudence;
- 1994. *Sociologie juridique*. Paris: Colin;
- Damiani di Vergada Franzetti, E., 2020. *Ricostruire l'efficacia giuridica. Per un modello di analisi multivariata*. Torino: L'Harmattan.
- Febbrajo, A., [2009]2013, *Sociologia del diritto. Concetti e Problemi*. Bologna: Il Mulino;
- Ferrarese, M.R., 2000. *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*. Bologna: il Mulino;
- Ferrari, V., 1997. *Lineamenti di sociologia del diritto*. Milano: Editori Laterza;
- Fici, A., 2002. *L'internet e le nuove forme della partecipazione politica*. Milano: Angeli.
- Fischer Lescano, A., Teubner, G., 2004. *Eregime-collisions: The Vain Search for Legal Unity in the Fragmentation of Global Law*, in "Michigan Journal of international Law", XXV, pp.999-1046;
- Friedman, L., M., 1999. *The Horizontal Society*. New Haven, Conn.-London: Yale University Press. A cura di Pino, G., trad. it. *La società Orizzontale*. Bologna: Il Mulino;
- Friedman, L., M., [1975]1978. *The Legal System. A Social Science Perspective*. A cura di Tarello, G., trad. it. *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*. Bologna: Il Mulino;
- Galgano, F., 2005. *La globalizzazione nello specchio del diritto*. Bologna: Il Mulino;
- Gessner, V., Cembudak, A., (a cura di), 1998. *Nemerging Legal Certainty. Empirical Studies on the Globalization of Law*. Aldershot: Dartmouth;
- Häberle, P., 2003. *Culture dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*. Milano: Giuffrè;
- Heydebrand, W., 2001. *Globalization and the Rule of Law at the End of the 20th Century*, in Febbrajo, A., Nelken, D., Olgiati, V. (a cura di), *Social Processes and Patterns of Legal Control*. Milano: Giuffrè;
- Irti, N., 2004. *Nihilismo Giuridico*. Roma-Bari: Laterza;
- Jenkins, I., 1980. *Social Order and the Limits of Law. A Theoretical Essay*. Princeton, N.J., Princeton University Press;
- Kelsen, H., 1934. *Reine Rechtslehre*. Wien: F. Deuticke Verlag. A cura di Treves, Renato, ed. it 1975. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*. Torino: Einaudi;
- Ladeur, K. H., 1984. *Abwägung. Ein neues Paradigma des Verwaltungsrechts*. Frankfurt a.M.: Campus;
- Luhmann, N., 2003. *Soziologie des Risikos*. A cura di Schmidt, R., ed.it *Illuminismo sociologico*. Berlin-New York: de Gruyter;
- Maine, H., S. [1861] 1961. *Ancient Law*. London: Everyman's Library;
- Marconi, P., 2002. *I diritti della globalizzazione*, in "Sociologia del diritto", XXIX, 1, pp.17-35;
- Marinelli, A., 1993. *La costruzione del rischio. Modelli e paradigmi interpretativi nelle scienze sociali*. Milano: Angeli;

Pappalardo, S., 1994. *Un terremoto per amico*. Milano: Franco Angeli;

Pocar, V., 2005. *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*. Roma-Bari: Laterza;

Pound, R., 1910. Law in Books and Law in Action. *American Law Review*, 44;

Quiroz Vitale, M.A. 2018a. *Diritti umani e cultura giuridica. Il principio di autodeterminazione e l'invenzione delle nuove schiavitù in Europa*. Milano: Mimesis;

— 2018b. *Modernization Development and Law. Gino Germani's Contribution to a Sociology of Justice in Global World*. Milano:Mimesis;

— (a cura di), 2019. *L'expériences Juridiques sur Les Droit Hmains*. Torino: L'Harmattan;

Searle, J., R., 2006. *La costruzione della realtà sociale*. Torino: Einaudi;

Weber, M., *Economia e società*, [1922] 1974. a cura di P. Rossi, 2 voll., Milano: Comunità; Ferrari, V., 2010. *Prima lezione di sociologia del diritto*. Roma-Bari: Laterza, p.XV.